

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente prof. Silvio Brusaferro

E

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in seguito denominato Garante Nazionale, con sede in Roma, 00165 Via San Francesco di Sales 34 legalmente rappresentato dal Presidente prof. Mauro Palma

Premesso che

- l'ISS - ai sensi dell'art. 1 dello Statuto aggiornato alle disposizioni del d.lgs n. 218/2016 delibera del CDA del 26.07.2022 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- l'ISS è l'Ente preposto alla sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 e, a tal fine, ha predisposto, già ai sensi dell'OCDPC n. 640 del 27 febbraio 2020, una specifica piattaforma dati per la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 che continua a gestire, anche successivamente alla cessazione dello stato d'emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.L. n. 24 del 24 marzo 2022;
- nell'ambito delle strategie di contrasto e gestione del rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica causata da SARS-CoV2, l'ISS ha pubblicato il rapporto sulla *Survey nazionale sul contagio Covid-19* riguardante le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa);
- il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (qui di seguito Garante nazionale) è un'Autorità di garanzia, collegiale ed indipendente, non giurisdizionale, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli Istituti di detenzione e pena alla custodia nelle strutture delle Forze di Polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle Residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, con particolare attenzione ai trattamenti sanitari obbligatori, alle strutture

residenziali socio-sanitarie assistenziali per disabili e anziani. In Italia è stato istituito dal d l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 e successive, ed è stato designato come “Meccanismo nazionale di prevenzione” ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

- a partire dal 24 marzo 2022 l’ISS in collaborazione con il Garante Nazionale ha condotto una survey specifica sul contagio da COVID 19 nelle Residenze sanitarie assistite (RSA), con l’obiettivo di monitorare la situazione e adottare eventuali strategie di rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA);
- le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali e di comune accordo, intendono realizzare a tutela della salute pubblica una collaborazione per il monitoraggio della diffusione del contagio per SARS CoV2 nelle Case di Riposo per verificare lo stato di salute e assistenza di persone con diversi livelli di disabilità psichiche e fisiche e con compromissione delle attività funzionali.

Tutto ciò premesso le parti tra loro

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto e scopo dell’accordo

Il presente accordo di collaborazione è finalizzato alla realizzazione di uno studio sulla diffusione del virus SARS CoV2 nelle Case di Riposo che coniughi le competenze tecnico scientifiche ed epidemiologiche dell’Istituto, con quelle di conoscitive e di vigilanza del Garante Nazionale.

La collaborazione si attuerà attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

1. esatta conoscenza delle Case di Riposo attraverso l’interconnessione tra l’ISS ed i database dell’Authority;
2. competenze e conoscenze giuridiche del Garante nel monitoraggio e vigilanza delle strutture residenziali;
3. rilevazione circa la diffusione dell’epidemia da SARS CoV2 nelle strutture residenziali, quali le Case di Riposo;
4. analisi dei dati su base regionale e nazionale per una appropriata valutazione delle criticità riscontrate in queste strutture a seguito dell’ondata epidemica;

5. adozione di eventuali strategie di rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA);
6. stesura di documenti tecnici e report basati sui dati raccolti ai punti 1,3, 4 e 5.

Il Garante Nazionale, dunque, si impegna a sostenere la collaborazione di cui al presente accordo mettendo a disposizione, oltre le proprie competenze sul versante giuridico, il proprio database nazionale delle residenze in questione.

Laddove dalla suddetta collaborazione scaturiscano atti o fatti suscettibili di valutazione finanziaria nonché oggetto di eventuali finanziamenti specifici, le Parti provvederanno alla stipula dei relativi atti contrattuali, integrati dall'indispensabile indicazione degli obiettivi perseguiti, dei responsabili delle diverse attività e delle modalità di gestione del contributo concesso.

Art. 3

Modalità di attuazione della collaborazione

L'ISS e il Garante Nazionale, realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, nonché ad esperti eventualmente designati dalle rispettive Parti, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, e alle proprie dotazioni strumentali. In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne, sugli eventuali rischi specifici e sugli obblighi di riservatezza, pur restando a carico degli Enti ospitanti gli obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 4

Durata

La durata del presente accordo è stabilita in 18 mesi

Art. 5

Responsabili Scientifici

I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno:

- il dott. Nicola Vanacore – ricercatore del Centro nazionale prevenzione delle malattie e promozione della salute dell'ISS;
- la dott.ssa Gilda Losito, Responsabile dell'Unità organizzativa "Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio sanitarie e assistenziali" del Garante Nazionale.

Art. 6

Risultati Scientifici

Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell’ambito delle ricerche oggetto del presente Accordo.

Nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Art. 7

Diritti di accesso alle conoscenze

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma dell’accordo stesso e necessarie per lo svolgimento delle attività.

Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato e conservate presso il server dell’ISS relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite.

Art. 8

Confidenzialità

Le Parti si impegnano a segnalare con chiarezza e tempestività le informazioni da considerarsi confidenziali, e si impegnano a proteggere in qualunque modo o forma, le informazioni e i dati trattati nell’ambito della collaborazione al fine di non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o arrecare altrimenti danno. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, dato e documentazione segnalato come confidenziale dalla Parte che l’ha trasmessa in esecuzione del presente accordo, impegnandosi a non rivelare a terzi, in qualsivoglia forma, le informazioni confidenziali ricevute, né a utilizzare dette informazioni per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza adeguate a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza, impegnandosi a porre in essere ogni attività volta a impedire che dette informazioni, dati e conoscenze possano in qualche modo essere acquisite da terzi.

L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti non soggette all'obbligo di riservatezza fatto comunque salvo l'impegno alla protezione dei dati personali nella fase trattamentale. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza - nei rispettivi ambiti di competenza - per la sanità pubblica, in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad entrambe le Parti.

Art. 9

Pubblicazioni

Le pubblicazioni e le comunicazioni dei risultati scientifici avverranno esclusivamente in forma anonima ed aggregata dei dati raccolti e potranno avvenire solo nei riguardi di enti e/o organizzazione terze nei modi previsti dalle norme emergenziali; successivamente alla fase emergenziale unicamente nelle modalità previste dalle norme di settore e dalla disciplina privacy nazionale ed unionale.

Peraltro, ogni pubblicazione e/o comunicazione avverrà con il consenso scritto scambiato tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutela dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all'Istituto o per imposizioni di legge.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l'ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

Art. 10

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti medesime.

Art .11

Tutela dei dati

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti del professionista della singola struttura che ha fornito i dati.

I dati delle singole strutture saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati delle strutture residenziali.

Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo. In particolare i dati sulla diffusione del virus SARS CoV2 nelle Case di Riposo verranno analizzati e presentati solo in forma aggregata su base nazionale, regionale.

I dati saranno conservati presso il server dell'ISS per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

I dati saranno trattati garantendo secondo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

La rilevazione oggetto del presente accordo prevede solamente la raccolta di dati personali anagrafici dei referenti della Case di Riposo addetti alla compilazione dei questionari sulla diffusione del virus SARS CoV2 nelle medesime residenze.

Nel presente accordo l'ISS e l'Authority manterranno una Titolarità autonoma nel trattamento dei dati.

Tra le parti del presente accordo verranno comunicati e/o trasferiti in forma aggregata solamente i dati relativi alle risultanze dei questionari forniti dalle singole Case di Riposo coinvolte nell'indagine ai fini della redazione dei report e dell'eventuali pubblicazioni scientifiche per assicurare la più ampia informazione ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni nei riguardi delle strutture e dei professionisti che vi operano che a vario titolo partecipano al progetto e non sono tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale.

Entrambi le parti dichiarano e si impegnano alla corretta tenuta dei registri delle attività di trattamento ex art. 30 Reg. Ue 2016/679.

Per dette ragioni le parti partecipanti indicano la designazione di un proprio Data Protection Officer (D.P.O.):

Per l'ISS: la Soc. Scudo Privacy s.r.l. nella persona del DPO dott. Carlo Villanacci, dati di contatto, e-mail: responsabile.protezionedati@iss.it

Per il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: [Aldo De Grandis](mailto:Aldo.DeGrandis@tiscali.it); a.degrandis@tiscali.it; aldodegrandis@pec.it

Art. 12

Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:

- per l'ISS: dott. Nicola Vanacore mediante indirizzo di posta elettronica nicola.vanacore@iss.it e indirizzo PEC ISS: protocollo.centrale@pec.iss.it;

-per il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: dott.ssa Gilda Losito, gilda.losito@garantenpl.it; prot.segreteria@cert.garantenpl.it

Art. 13

Recesso

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 14

Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

Art. 15

Modifiche dell'Accordo

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

Art. 16

Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via esclusiva, il Tribunale di Roma quale Foro di competenza.

Art. 17

Imposta di bollo e di registro

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio).

Art. 18

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente atto si compone di 16 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

Per Istituto Superiore di Sanità

Il Presidente

Prof. Silvio Brusaferro

**Per Garante Nazionale dei diritti delle
persone private della libertà
personale**

Il Presidente

Prof. Mauro Palma

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.